

Roma, 14 luglio 2026

Circolare n. 173/2026

Oggetto: Notizie in breve.

Dogane - Riforma delle procedure sull'origine preferenziale delle merci – Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1183 - Con il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1183, pubblicato il 3 giugno 2026, la Commissione europea avvia la digitalizzazione delle procedure relative all'origine preferenziale delle merci, con l'obiettivo di superare progressivamente i certificati cartacei, semplificare gli adempimenti e ridurre gli oneri amministrativi per dogane e operatori economici. La riforma sarà attuata in modo graduale tra il 2026 e il 2033, con l'introduzione del sistema digitale e-PoC UE per la gestione e lo scambio telematico dei certificati di origine. L'ADM fornirà ulteriori istruzioni operative man mano che saranno rese disponibili dalla Commissione europea - *Avviso ADM del 2 luglio 2026.*

Dogane - Prova di origine non preferenziale - Adeguamento dei dazi doganali sulle importazioni di determinate merci originarie degli Stati Uniti d'America - Regolamento (UE) 2026/1422 e Regolamento (UE) 2026/1455 - Dall'1 luglio 2026 sono entrati in vigore due regolamenti UE che introducono nuove disposizioni sull'origine non preferenziale delle merci e sulle agevolazioni tariffarie per alcune importazioni dagli Stati Uniti. Tra le principali novità, la prova dell'origine dovrà includere anche elementi che dimostrino il trasporto diretto delle merci verso l'Unione europea o il mantenimento della vigilanza doganale durante eventuali transiti. La Commissione europea ha inoltre previsto nuove modalità dichiarative nel sistema TARIC e pubblicherà ulteriori chiarimenti operativi sull'applicazione delle nuove regole - *Avviso ADM del 3 luglio 2026.*

Cristiana Marrone
Responsabile di Area

*Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. [172/2026](#)
Allegati due
CM/cm*

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

AVVISO

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/1183 DEL 2 GIUGNO 2026

Roma, 02 luglio 2026 – Si comunica che sulla GUUE del 03.06.2026 è stato pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1183 della Commissione del 2 giugno 2026, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 per quanto riguarda le norme procedurali sull'origine preferenziale delle merci.

Con tale provvedimento, la Commissione ha avviato una radicale riforma del Regolamento (UE) 2015/2447 con l'obiettivo di archiviare definitivamente l'era dei certificati cartacei, razionalizzare le regole sull'origine preferenziale delle merci, alleggerendo, al contempo, i costi amministrativi che gravano su autorità doganali ed operatori economici.

Il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1183, nell'introdurre un ecosistema digitale centralizzato, riscrivendo le regole per esportatori e fornitori, ha previsto un'applicazione scaglionata nel tempo, secondo la seguente *roadmap*:

- 23 giugno 2026: Entrata in vigore formale del Regolamento (UE) 2026/1183.
- 23 dicembre 2027: Applicazione generale della riforma procedurale dell'origine.
- 23 giugno 2028: Obbligo di utilizzo dei nuovi dati standardizzati per le dichiarazioni del fornitore.
- 26 giugno 2030: Gli operatori UE e le autorità doganali dovranno usare obbligatoriamente il sistema e-PoC UE per i certificati EUR.1 nell'ambito della Convenzione PEM (Paneuromediterranea).
- 23 giugno 2032: Estensione dello scambio telematico tramite e-PoC UE ai Paesi terzi contraenti della Convenzione PEM.
- 29 giugno 2033: Piena operatività dei controlli automatizzati e dell'interscambio dati totale tra e-PoC UE e sistemi nazionali.

Stante il cronoprogramma sopra esposto, seguiranno istruzioni di dettaglio non appena disponibili da parte dei competenti servizi della Commissione.

AVVISO

REGOLAMENTO (UE) 2026/1422 DEL 25 GIUGNO 2026

REGOLAMENTO (UE) 2026/1455 DEL 25 GIUGNO 2026

Roma, 03 luglio 2026 – Nella GUUE del 30.06.2026 sono stati pubblicati il Regolamento di esecuzione della Commissione (UE) 2026/1422 del 25 giugno 2026, che modifica il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 riguardante le regole procedurali relative alla prova di origine non preferenziale, e il Regolamento (UE) 2026/1455 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 giugno 2026 relativo all'adeguamento dei dazi doganali sulle importazioni di determinate merci originarie degli Stati Uniti d'America e all'apertura di contingenti tariffari per le importazioni di determinate merci originarie degli Stati Uniti d'America.

Entrambi i regolamenti sono entrati in vigore dal 1° luglio.

Ciò posto, in base all'art. 6 del regolamento UE 2026/1455 ai fini dell'agevolazione tariffaria prevista per le merci statunitensi *“l'origine delle merci è determinata conformemente alle norme sull'origine non preferenziale di cui al titolo II, capo 2, sezione 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 fino a quando saranno adottate le norme sull'origine preferenziale di cui all'articolo 64, paragrafo 2 o 3, di tale regolamento”*.

Si evidenzia che, in tale ipotesi, ai sensi del nuovo art. 59 *bis* del Regolamento (UE) 2015/2447 (introdotto dal citato Regolamento (UE) 2026/1422) *“la prova dell'origine non preferenziale comprende anche elementi di prova che dimostrano che le merci sono state trasportate direttamente dal paese di origine verso l'Unione, o sono rimaste sotto vigilanza doganale durante il trasporto attraverso altri paesi, o quando sono state immagazzinate o frazionate in tali paesi, le merci non sono state sottoposte ad alcuna modifica, se non per conservarle in buono stato o mediante l'aggiunta o l'apposizione di marchi, etichette, sigilli o qualsiasi altra documentazione atta a garantire la conformità a requisiti specifici”*.

I competenti Servizi della Commissione, da ultimo, hanno annunciato:

- l'introduzione, nel sistema TARIC, di una specifica misura tariffaria (142): per richiedere il beneficio, i dichiaranti dovranno indicare il codice preferenza 300 e il nuovo codice documento U190;
- la prossima pubblicazione di un documento di orientamento per gli SS.MM. volto a fornire chiarimenti sull'applicazione del menzionato nuovo articolo 59 *bis* del Regolamento 2026/1422, non solo in vista del trattamento da riservare alle merci statunitensi di cui al Regolamento 2026/1455, ma anche ai fini dell'intera disciplina dell'origine non preferenziale.